



Sent. n. 410/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73620 R.G. promosso da (omissis),
rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Mautone, elettivamente
domiciliato in Napoli alla Via Luigia Sanfelice n. 43 presso lo studio
dell'avv. Maurizio Maiella (sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio
(DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il
coordinamento regionale legale dell'Inps della Campania in Napoli, via
Medina n. 61 (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it);

del Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro
p.t.;

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di

Amministrazione, 2^a Sezione Equo Indennizzo e Dipendenze da Causa di Servizio.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 12.7.2024, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente (omissis), ex militare dell'Arma dei Carabinieri, in congedo per infermità a decorrere dal 22.9.2016, con le istanze del 31.5.2017 e del 6.6.2017 e con la diffida dell'1.3.2022 ha chiesto all'Inps il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le seguenti infermità: 1) discopatie intervertebrali C3-C4, C5-C6 e artrosi osteofitosa del tratto cervicale a lieve incidenza funzionale in atto; 2) ipertensione arteriosa in trattamento con segni di impegno d'organo; 3) cardiopatia ischemica trattata mediante PTCA con stend mediatico di cx in attuale fase di compenso clinico; 4) cervicalgia post traumatica con cefalea in regione occipitale in pregressa contusione del massiccio facciale e pregressa epistassi post-traumatica; 5) esiti di protesi d'anca sx per osteonecrosi test femore sinistro senza limitazione funzionale in atto; 6) multiple protusioni discali L3/L4-L4/L5-L5/S1 a lieve-media incidenza funzionale.

In data 21.9.2016 con il verbale n. 20161750 la Commissione medica ospedaliera di Bari ha dichiarato il ricorrente non idoneo permanentemente al servizio militare e d'istituto nell'Arma dei carabinieri, ma idoneo al transito a domanda nelle corrispondenti aree

funzionali del personale civile dell'Amministrazione della difesa.

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio (Ministero dell'economia e delle finanze) nelle adunanze n. 852 e 853 del 9.1.2018, preso atto del predetto verbale della Commissione medica di Bari, ha considerato le infermità *“cardiopatìa ischemica trattata mediante PTCA con stend mediatico di cx in attuale fase di compenso clinico e la necrosi della testa del femore destro con associati segni artrosici in soggetto con esiti di protesi totale di anca a sinistra”* non dipendenti da causa di servizio.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha recepito i suddetti pareri e con i Decreti n.ri 298 e 358 del 15.1.2018 non ha riconosciuto le predette infermità dipendenti da causa di servizio e pertanto ha rigettato la domanda di equo indennizzo.

Infine, con il decreto n. BN012022945706 del 07.03.2022 l'Inps ha respinto la domanda di pensione di privilegio presentata da (omissis)il 6.6.2017.

2. Il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: 1) *discopatie intervertebrali C3-C4, C5-C6 e artrosi osteofitosica del tratto cervicale a lieve incidenza funzionale in atto*; 2) *ipertensione arteriosa in trattamento con segni di impegno d'organo*; 3) *cardiopatìa ischemica trattata mediante PTCA con stend mediatico di cx in attuale fase di compenso clinico*; 4) *cervicalgia post traumatica*

con cefalea in regione occipitale in pregressa contusione del massiccio facciale e pregressa epistassi post-traumatica; 5) esiti di protesi d'anca sx per osteonecrosi test femore sinistro senza limitazione funzionale in atto; 6) multiple protusioni discali L3/L4-L4/L5-L5/S1 a lieve-media incidenza funzionale, con il conseguente relativo trattamento pensionistico ordinario privilegiato, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Secondo la difesa del ricorrente il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio risulterebbe illogico in quanto non avrebbe preso in considerazione le effettive condizioni lavorative, limitandosi ad attribuire la ragione delle infermità a fattori endogeni non dipendenti dall'attività lavorativa.

3. Con la memoria di costituzione dell'8.3.2023 l'Inps ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza del ricorso in ragione del corretto e motivato giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio e in via subordinata la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

4. Con la sentenza parziale/ordinanza n. 276 dell'8.5.2023 questo Giudice ha respinto l'eccezione di legittimazione passiva formulata dall'Inps e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Arma dei Carabinieri; contestualmente ha dato incarico all'Unità operativa di medicina legale del Distretto sanitario di Avellino di esprimere un

motivato parere medico-legale sui seguenti quesiti: *se possa ritenersi che le infermità “1) discopatie intervertebrali C3-C4, C5-C6 e artrosi osteofitosa del tratto cervicale a lieve incidenza funzionale in atto; 2) ipertensione arteriosa in trattamento con segni di impegno d’organo; 3) cardiopatia ischemica trattata mediante PTCA con stend mediatico di cx in attuale fase di compenso clinico; 4) cervicalgia post traumatica con cefalea in regione occipitale in pregressa contusione del massiccio facciale e pregressa epistassi post-traumatica; 5) esiti di protesi d’anca sx per osteonecrosi test femore sinistro senza limitazione funzionale in atto; 6) multiple protusioni discali L3/L4-L4/L5-L5/S1 a lieve-media incidenza funzionale” siano dipendenti da causa di servizio; quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza.*

5. In data 9.5.2023, parte ricorrente ha notificato la predetta sentenza parziale/ordinanza all’Avvocatura dello Stato di Napoli e all’Arma dei Carabinieri.

6. Con la memoria di costituzione del 30.11.2023 l’Arma dei carabinieri ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione *“in quanto lo stesso non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata per cui sussiste la giurisdizione speciale di codesta Corte dei Conti”*, nonchè per assenza della previa domanda amministrativa. Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso.

7. A seguito dell'udienza dell'11.12.2023, su richiesta delle parti e in assenza del deposito del parere medico-legale, è stato disposto il rinvio del giudizio al 22.3.2024; per le medesime ragioni e a seguito dell'udienza del 22.3.2024 il giudizio è stato rinviato al 12.7.2024.

8. In data 11.7.2024 l'Asl di Avellino ha depositato il richiesto parere medico legale nei termini indicati nella sentenza parziale/ordinanza n. 276 dell'8.5.2023.

9. Nell'udienza del 12.7.2024 l'Inps si è riportata a quanto rappresentato nella memoria di costituzione.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

10. Tanto premesso va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

11. L'eccezione dell'Arma dei Carabinieri di difetto di giurisdizione è infondata. Si rileva che l'odierno giudizio è teso a ottenere il riconoscimento, quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata, della dipendenza da causa di servizio della lamentata malattia. Ebbene, in considerazione del carattere esclusivo della cognizione della Corte dei Conti in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge, rientra nella giurisdizione della stessa la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico di privilegio.

12. Anche l'eccezione di inammissibilità per difetto di domanda in via amministrativa è infondata, atteso che parte ricorrente il 31.5.2017 e il 6.6.2017 ha presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità oggetto dell'odierno giudizio.

13. Nel merito il ricorso merita parziale accoglimento.

Ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, l'Asl di Avellino ha svolto le operazioni peritali attraverso la visita diretta del ricorrente e l'esame della documentazione medica agli atti, precisando che il ricorrente non ha prodotto documentazione in ordine a specifici fatti di servizio connessi con il quadro patologico e con le infermità di cui si chiede la dipendenza; solo per la cervicalgia, già riconosciuta dipendente da ragioni di servizio, può riconoscersi l'ascrivibilità alla Tabella B in misura minima.

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che limitatamente alla patologia *“cervicalgia post traumatica con cefalea in regione occipitale da discopatie intervertebrali C3-C4, C5-C6 e artrosi osteofitosica del tratto cervicale a lieve incidenza funzionale in atto”* sussistono i presupposti per il riconoscimento della dipendenza da ragioni di servizio con attribuzione a (omissis) di indennità una tantum pari a una annualità di

ottava categoria della Tab A di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981 n. 834; per l'effetto il ricorso merita parziale accoglimento.

14. Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione dell'Inps, atteso che il ricorrente è cessato dal servizio il 22.9.2016 e la richiesta di pensione privilegiata è stata presentata all'Inps il 6.6.2017, non sono quindi decorsi i cinque anni previsti dalla legge.

15. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli nella Camera di consiglio del 12.7.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 22.07.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)